

# COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Provincia di Cuneo

PARERE N. 14

Parere in merito alla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE della Giunta Comunale del 18/12/2024 avente ad oggetto: **"CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2024 (CCDI) - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. PROVVEDIMENTI"**

Il sottoscritto Revisore Unico in carica: Giorgio Pagella,

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Richiamato l'art. 40 del Decreto Legislativo 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies e l'art 8 del e l'art 8 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali per il triennio 2019-2021 ;

DATO ATTO CHE l'art. 40, terzo comma, del D.Lgs. 165/01 prevede quanto segue:

" ... la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono ... Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate."

RICONOSCIUTO che - nelle materie che attengono al trattamento economico del personale dipendente – l'Ente ha l'obbligo di trattare in base all'art. 2, comma terzo, del D.Lgs. 165/01;

EVIDENZIATO CHE questo ente ha sviluppato i propri strumenti di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e del personale già ampiamente in linea con i principi normativi di cui al D.Lgs. 150/2009 ,

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, ai sensi del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ";
- l'art. 9 comma 2-bis e successivamente modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 e nella versione attualmente in vigore. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura

proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

- l'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006 così come novellato dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 144/2014 concernente l'obbligo di riduzione progressiva della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla entrata in vigore della medesima normativa;
- la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013;
- il comma 236 della legge n. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ai sensi del quale: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della l. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"
- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, ai sensi del quale: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Preso atto che l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, tenuto conto anche delle posizioni organizzative, non deve superare il corrispondente importo per l'anno 2016;

Visto altresì l'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Preso atto quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

Rilevato che l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitaria e non ha dichiarato il dissesto finanziario;

Dato atto che:

- il fondo disponibile per l'anno 2024 – elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune con Determinazione n. 291 del 12/11/2024 ammonta ad euro 11.033,66 suddiviso tra risorse stabili euro 9.819,01, e risorse variabili euro 1.214,65 e che il medesimo risulta compatibile con i rispettivi vincoli e le limitazioni e rispetto dei limiti previsti per legge
- in data 17.12.2024 è stata raggiunta un'ipotesi di accordo sottoscritta dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, dalle R.S.U. e dalle organizzazioni sindacali territoriali, C.I.S.L. F.P.
- L'ipotesi di accordo è stata portata a conoscenza al Revisore dei Conti, unitamente alla relazione Illustrativa e alla Relazione tecnico-finanziaria appositamente predisposta in materia dalla Responsabile del Servizio Finanziario, per ottenere il prescritto parere di compatibilità;

Dato atto che:

- l'art. 8, comma 6, CCNL comparto funzioni locali triennio 2016-2018 ribadisce che «[i]l controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto» ai sensi dell'art. 4 del CCNL 22.01.2004:

Considerato che la Giunta Comunale – sulla scorta del parere del Revisore dei Conti – è ora chiamata ad approvare l'ipotesi di accordo allegata autorizzando il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del medesimo che sarà espresso sotto forma di accordo decentrato integrativo anno 2024.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Generale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario.

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla conformità della pre-intesa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte economica per l'anno 2024 - alla normativa vigente in materia, nei limiti della Contrattazione Collettiva Nazionale, e sulla compatibilità economico – finanziaria con i vincoli di bilancio degli oneri presunti derivanti dall'applicazione della pre-intesa per l'anno 2024.

Si raccomanda di pubblicare copia del provvedimento di GC e dell'allegato accordo sul sito Internet del Comune nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" demandando tale adempimento al Responsabile dell'Area Amministrativa;

Nizza Monferrato, 17/12/2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giorgio PAGELLA